COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

32.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 MARZO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO FERRARI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

FERRARI GIORGIO, *Presidente* 3

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (665);

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: Norme sui licenziamenti individuali e sull'attività sindacale nei luoghi di lavoro con meno di 16 occupati (8);

PAG.

CARLOTTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di apprendistato nelle aziende artigiane (115);

GORLA ed altri: Norme in materia di cassa per l'integrazione guadagni (138);

CRISTOFORI ed altri: Disciplina del contratto di tirocinio (149);

MARTINAT: Norme per la utilizzazione dei lavoratori in cassa integrazione salariale (209);

MARTINAT ed altri: Norme per l'ampliamento dei casi di assunzione al lavoro con richiesta nominativa (210);

PAG.

FRANCESE ed altri: Norme per l'istituzione sperimentale di agenzie regionali del lavoro (376);

BELARDI MERLO ed altri: Istituzione e disciplina del contratto di formazione e lavoro (394);

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: Norme per l'impiego dei lavoratori in cassa integrazione guadagni e dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento in servizi di protezione civile (622);

FERRARI MARTE ed altri: Provvedimenti per l'apprendistato nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese (713);

TEDESCHI ed altri: Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale (722);

RALLO ed altri: Norme per l'apprendistato dei giovani diplomati e laureati (900);

GIANNI ed altri: Norme in materia di interventi straordinari di cassa integrazione guadagni (1120);

MANCUSO ed altri: Modifiche alla disciplina dei licenziamenti individuali (1507);

RIGHI ed altri: Misure urgenti per il rilancio dell'apprendistato e per favorire l'occupazione giovanile (1740);

PAG.

GAROCCHIO ed altri: Norme sul contratto di lavoro a tempo parziale (1816);

CARLOTTO: Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 settembre 1945, n. 788, e all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164, concernenti l'integrazione degli organi collegiali preposti alla cassa integrazione guadagni con rappresentanti delle imprese cooperative agricole e di loro dipendenti (2159) 3

FERRARI GIORGIO, *Presidente* . . 3, 6, 8, 10, 12 13, 15, 22, 23, 24, 25, 26

BALBO CECCARELLI LAURA 7

BELARDI MERLO ERIASE 7, 8, 10

BONALUMI GILBERTO, *Relatore* 6, 7, 8 13, 14, 22, 23, 25

BORRUSO ANDREA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 6, 7 8, 10, 12, 14, 15 22, 23, 24, 25, 26

FERRARI MARTE 7, 13, 15 21, 24, 25, 26

GIANNI ALFONSO 8, 13, 14, 18, 23, 24, 25

MANCINI VINCENZO . . . 12, 13, 15, 21, 23, 25

La seduta comincia alle 9,35.

MARTE FERRARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Azzolini, Birardi, Capanna, Degennaro, Foschi, Francese, Lattanzio, Lodi Faustini Fustini, Montessoro, Pochetti, Ricciuti, Scotti e Zavettieri, sono sostituiti rispettivamente dai deputati Ravasio, Bellini, Calamida, Corsi, Carta, Migliasso, Fiori, Zoppetti, Umidi Sala, Boncompagni, Fausti, Orsenigo e Diglio.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (665); delle proposte di legge di iniziativa popolare: Norme sui licenziamenti individuali e sulla attività sindacale nei luoghi di lavoro con meno di 16 occupati (8); Carlotto ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di apprendistato nelle aziende artigiane (115); Gorla ed altri: Norme in materia di cassa per l'integrazione guadagni (138); Cristofori ed altri: Disciplina del contratto di tirocinio (149); Martinat: Norme per la utilizzazione dei lavoratori in cassa integrazione salariale (209); Martinat ed altri: Norme per l'ampliamento dei casi di assunzione al lavoro con richiesta nominativa (210); Francese ed altri: Norme per l'istituzione sperimentale di agenzie regionali del lavoro (376); Belardi Merlo ed altri: Istituzione e disciplina del contratto di formazione e lavoro (394); Consiglio regionale del Piemonte: Norme per l'impiego dei lavoratori in cassa integrazione guadagni e dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento in servizi di protezione civile (622); Ferrari Marte ed altri: Provvedimenti per l'apprendistato nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese (713); Tedeschi ed altri: Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale (722); Rallo ed altri: Norme per l'apprendistato dei giovani diplomati e laureati (900); Gianni ed altri: Norme in materia di interventi straordinari di cassa integrazione guadagni (1120); Mancuso ed altri: Modifiche alla disciplina dei licenziamenti individuali (1507); Righi ed altri: Misure urgenti per il rilancio dell'apprendistato e per favorire l'occupazione giovanile (1740); Garocchio ed altri: Norme sul contratto di lavoro a tempo parziale (1816); Carlotto: Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 settembre 1945, n. 788, e all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164, concernenti la integrazione degli organi collegiali preposti alla cassa integrazione guadagni con rappresentanti delle imprese cooperative agricole e di loro dipendenti (2159).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei la-

voratori e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro »; della proposta di legge di iniziativa popolare: « Norme sui licenziamenti individuali e sull'attività sindacale nei luoghi di lavoro con meno di 16 occupati »; delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Carlotto ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di apprendistato nelle aziende artigiane »; Gorla ed altri: « Norme in materia di cassa per l'integrazione guadagni »; Cristofori ed altri: « Disciplina del contratto di tirocinio »; Martinat: « Norme per la utilizzazione dei lavoratori in cassa integrazione salariale »; Martinat ed altri: « Norme per l'ampliamento dei casi di assunzione al lavoro con richiesta nominativa »; Francese ed altri: « Norme per l'istituzione sperimentale di agenzie regionali del lavoro »; Belardi Merlo ed altri: « Istituzione e disciplina del contratto di formazione e lavoro »; Consiglio regionale del Piemonte: « Norme per l'impiego dei lavoratori in cassa integrazione guadagni e dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento in servizi di protezione civile »; Ferrari Marte ed altri: « Provvedimenti per l'apprendistato nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese »; Tedeschi ed altri: « Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale »; Rallo ed altri: « Norme per l'apprendistato dei giovani diplomati e laureati »; Gianni ed altri: « Norme in materia di interventi straordinari di cassa integrazione guadagni »; Mancuso ed altri: « Modifiche alla disciplina dei licenziamenti individuali »; Righi ed altri: « Misure urgenti per il rilancio dell'apprendistato e per favorire l'occupazione giovanile »; Garocchio ed altri: « Norme sul contratto di lavoro a tempo parziale »; Carlotto: « Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 settembre 1945, n. 788, e all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164, concernenti l'integrazione degli organi collegiali preposti alla cassa integrazione guadagni con rappresentanti delle imprese cooperative agricole e di loro dipendenti ».

Ricordo che, nella seduta del 21 febbraio scorso, la Commissione ha discusso e votato emendamenti fino all'articolo 10 compreso del testo del Comitato ristretto. Dobbiamo ora passare all'esame degli articoli aggiuntivi all'articolo 10 e relativi subemendamenti.

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi all'articolo 10:

ART. 10-*bis*.

(*Surrogazione dell'organo collegiale*).

Quando gli organi collegiali dell'impiego, per mancanza del numero legale, non possono validamente deliberare in relazione ad uno o più argomenti messi all'ordine del giorno di due successive riunioni, le funzioni dell'organo collegiale sono svolte, limitatamente agli argomenti in questione, dall'ufficio presso il quale detto organo è costituito.

10. 01.

RELATORE.

ART. 10-*ter*.

(*Norme per i detenuti e gli internati*).

1. La commissione circoscrizionale, su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari esistenti nell'ambito della circoscrizione, stabilisce le modalità cui la sezione circoscrizionale deve attenersi per promuovere l'offerta dei posti di lavoro da parte delle imprese che manifestino la disponibilità a collaborare al trattamento penitenziario dei detenuti e degli internati da ammettere, a norma delle leggi vigenti e su autorizzazione dei direttori degli istituti, al lavoro extracarcerario.

2. Lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, sempreché non venga svolta un'attività lavorativa all'interno o all'esterno della casa di pena.

3. I detenuti, finché permane lo stato di detenzione o di internamento, sono esonerati dalla conferma mensile dello stato di disoccupazione.

4. Quando il lavoro a domicilio si svolga all'interno della casa di pena, nulla è dovuto all'amministrazione carceraria, salvo la quota di mantenimento.

10. 015.

RELATORE.

ART. 10-*ter*.

(*Norme per i detenuti e gli internati*).

La commissione circoscrizionale su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari esistenti nell'ambito della circoscrizione, stabilisce le modalità cui la sezione circoscrizionale deve attenersi per promuovere l'offerta di adeguati posti di lavoro da parte di imprese che, in possesso dei requisiti indicati dalle direzioni stesse, appaiono idonee a collaborare al trattamento penitenziario dei detenuti e degli internati da ammettere, a norma delle leggi vigenti al lavoro extrapenitenziario.

Lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.

Quando viene svolta un'attività lavorativa remunerata all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, l'indennità di cui al precedente comma non è cumulabile con la retribuzione fino a concorrenza dell'ammontare della retribuzione memesima.

I detenuti e gli internati, finché permane lo stato di detenzione o di internamento, sono esonerati dalla conferma trimestrale dello stato di disoccupazione. Su richiesta del detenuto o dell'internato, la Direzione dell'istituto penitenziario provvede a segnalare periodicamente lo stato di detenzione o di internamento.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione centrale per l'impiego, determina i criteri di computo dell'anzianità figurativa che deve essere riconosciuta agli *ex* detenuti o internati che si iscrivono alle liste di collocamento entro 15 giorni dalla scarcerazione, in relazione alla durata del periodo di carcerazione.

Quando il lavoro a domicilio si svolge all'interno degli istituti penitenziari nulla è dovuto all'amministrazione penitenziaria, salvo la quota di mantenimento.

Per il lavoro a domicilio all'interno dell'istituto penitenzario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in vigore in materia di svolgimento di attività artigianali, intellettuali o artistiche per proprio conto. In caso di lavoro a domicilio, il datore di lavoro versa alla Direzione dell'istituto medesimo le somme dovute al lavoratore al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dimostrando ad essa l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.

10. 016.

IL GOVERNO.

Sono stati, altresì, presentati i seguenti subemendamenti:

Al primo comma dell'articolo aggiuntivo 10. 016 del Governo, dopo le parole: « detenuti e internati » *aggiungere le seguenti*: « e le persone agli arresti domiciliari »; *di conseguenza, al terzo comma, dopo le parole*: « I detenuti e gli internati » *aggiungere le seguenti*: « e le persone agli arresti domiciliari ».

Nel medesimo comma, aggiungere alle parole: « su richiesta del detenuto o dell'internato » *le seguenti*: « o della persona agli arresti domiciliari ».

0. 10. 016. 3.

BALBO CECCARELLI.

Sopprimere il primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo 10. 016 del Governo.

0. 10. 016. 4.

BELARDI MERLO, GIANNI.

All'articolo aggiuntivo 10. 016 del Governo, dopo la parola: « attività » *aggiungere le seguenti*: « autonome (artigianali, commerciali e agricole), ».

0. 10. 016. 2.

FERRARI MARTE.

All'articolo aggiuntivo 10. 016 del Governo, aggiungere alla fine dell'ultimo comma le seguenti parole: « ed infortunistica ».

0. 10. 016. 1.

FERRARI MARTE.

Avverto gli onorevoli colleghi che le votazioni che verranno effettuate sugli articoli aggiuntivi e relativi subemendamenti presentati all'articolo 10 sono da intendersi in linea di massima, ai fini dell'invio degli stessi alla Commissione affari costituzionali per l'espressione del prescritto parere.

Il rappresentante del Governo ed il relatore possono esprimere i pareri sugli articoli aggiuntivi e relativi subemendamenti, di cui ho testè dato lettura.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo 10. 01 presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione in linea di massima.

(*È approvato*).

Trasmetterò quest'articolo aggiuntivo alla Commissione affari costituzionali per l'espressione del prescritto parere.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore.* Ritengo opportuno che il rappresentante del Governo illustri l'articolo aggiuntivo 10. 016, poiché esso attiene ad una materia quanto mai importante e delicata.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* L'articolo aggiuntivo presentato dal Governo tende a sistemare in modo migliore la materia oggetto dell'articolo aggiuntivo 10. 015 presentato dal relatore.

In primo luogo, l'articolo aggiuntivo del Governo riconferma la procedura mediante la quale la commissione circoscrizionale, su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari esistenti nell'ambito della circoscrizione, stabilisce le modalità cui queste debbono attenersi per promuovere l'offerta di adeguati posti di lavoro da parte di imprese in possesso dei necessari requisiti e, quindi, idonee a collaborare al trattamento penitenziario.

In secondo luogo, l'articolo aggiuntivo del Governo ribadisce – si tratta di un concetto presente anche nell'articolo aggiuntivo del relatore – che lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale e che, quando viene svolta un'attività lavorativa remunerata all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, tale indennità non è cumulabile con la retribuzione fino a concorrenza dell'ammontare della retribuzione medesima.

Vi è poi una formulazione più corretta per quanto riguarda l'esonero dalla conferma trimestrale dell'indennità di disoccupazione. Inoltre, il Ministero del lavoro, su proposta della commissione centrale per l'impiego, determina i criteri di computo dell'anzianità figurativa che deve essere riconosciuta agli *ex* detenuti o internati che si iscrivono alle liste di collocamento entro 15 giorni dalla scarcerazione.

Per quanto riguarda il lavoro a domicilio svolto all'interno dell'istituto penitenziario, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in vigore in materia di svolgimento di attività artigianali, intellettuali o artistiche. In caso di lavoro a domicilio, il datore di lavoro versa alla direzione dell'istituto le somme dovute al lavoratore al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dimostrando ad essa l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.

Come gli stessi commissari potranno constatare, l'emendamento del Governo tende a disciplinare meglio una materia delicata e difficile inserita all'interno di questo provvedimento legislativo: per queste ragioni il Governo raccomanda alla Commissione l'approvazione dell'articolo aggiuntivo.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore.* Signor presidente, ritiro il mio articolo aggiuntivo 10. 015, dichiarandomi favorevole a quello del Governo 10. 016.

MARTE FERRARI. Ritengo che tra i nostri obiettivi ci debba anche essere quello di inserire in questo testo norme a tutela dei detenuti, allo scopo preciso di evitare il loro sfruttamento. In questo senso è indirizzato l'articolo aggiuntivo del Governo, che reca alcune puntualizzazioni che, nel testo del relatore, non erano contenute. Per queste ragioni, siamo dell'avviso che tale emendamento possa essere approvato, pur non nascondendo che sarebbe opportuno un controllo particolare da parte delle circoscrizioni e delle direzioni carcerarie.

A proposito del lavoro a domicilio, dobbiamo altresì considerare l'aspetto infortunistico di questo tipo di attività autonoma, prevedendo apposite norme a tutela di questo particolare settore di lavoratori. Ricordo che ho presentato un subemendamento in questa direzione.

LAURA BALBO CECCARELLI. Vorrei far presente alla Commissione che negli ultimi tempi è aumentato notevolmente il numero delle persone sottoposte ad arresti domiciliari, di conseguenza, mi chiedo se non sia il caso di approvare il mio subemendamento, che fa specifico riferimento a questa categoria di detenuti, che si trova ad affrontare problemi di lavoro assai gravi.

ERIASE BELARDI MERLO. Desidero chiedere al Governo un chiarimento a proposito dell'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo che esso ha presentato. In quel comma si dice che « per il lavoro a domicilio all'interno dell'istituto penitenziario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in vigore in materia di svolgimento di attività artigianali, intellettuali o artistiche per proprio conto ». Naturalmente, le disposizioni legislative che riguardano il lavoro a domicilio per attività artigianali sono assai diverse, pertanto, vorrei capire che cosa intende concretamente significare questa formulazione, a cosa essa intenda riferirsi, cioè se essa si rivolge al lavoro domiciliare, alle attività artigianali o ad altro. Nello stesso testo del Governo si specifica che « in caso di lavoro a domicilio, il datore di lavoro versa alla direzione dell'istituto medesimo le somme dovute al lavoratore al netto delle ritenute ».

Anche a questo proposito vorrei sapere qual è l'opinione del Governo su una norma di questo genere, che ritengo non possa essere correttamente applicata. Eventualmente, sulla base delle spiegazioni che il rappresentante del Governo ci fornirà, mi riservo di presentare un subemendamento.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Le attività svolte a domicilio rientrano sicuramente nel settore artigianale o del lavoro di tipo intellettuale, per cui riteniamo di dover applicare le stesse normative che si riferiscono a queste attività.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore.* Tra l'altro si tratta di una forma di salvaguardia !

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Per quanto concerne il lavoro a domicilio, possiamo distinguere quello svolto all'interno dell'istituto da quello svolto all'esterno di esso. Per quest'ultimo valgono le regole del tipo di rapporto di lavoro che si instaura e che, com'è noto, può essere dipendente o subalterno. Invece, in merito al lavoro svolto all'interno dell'istituto, poiché in questo caso il domicilio non può essere considerato come frutto di una libera scelta, l'attività svolta si configura nell'ambito delle attività artigianali, commerciali od intellettuali: penso, ad esempio, ad un detenuto giornalista, pittore o scrittore. Pertanto, per il tipo di attività cui facevo riferimento, essa si configura non tanto come attività a domicilio, quanto come attività artigianale, commerciale od intellettuale. In tale quadro, è ovvio il richiamo alla compatibilità d'applicazione della norma, perché, non disponendo il soggetto della totale libertà personale, ma essendo in condizione di restrizione della stessa, le norme vanno calibrate sulla base della particolare situazione nella quale il soggetto si trova.

ERIASE BELARDI MERLO. Tuttavia, il problema rimane, e con esso la nostra insoddisfazione per la dizione adottata dal Governo.

PRESIDENTE. Il relatore ed il rappresentante del Governo possono esprimere i pareri in ordine ai subemendamenti presentati all'articolo aggiuntivo 10. 016 del Governo, cominciando dal subemendamento Balbo Ceccarelli 0. 10. 016. 3.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Mi rimetto al parere del Governo.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si dichiara contrario al subemendamento Balbo Ceccarelli 0. 10. 016. 3, non tanto perché non si renda conto dei problemi di cui esso si fa carico, quanto perché, nel momento in cui esso fosse approvato, se ne dovrebbe prevedere l'estensione a tutti coloro che sono agli arresti domiciliari. Vorrei portare un esempio per spiegare meglio quanto ho appena detto: il datore di lavoro, come abbiamo detto, versa le competenze del lavoratore nelle mani del direttore dell'istituto di pena, ma quest'ultimo ha pochissime possibilità di controllare, da questo punto di vista, coloro che sono agli arresti domiciliari, essendo questo controllo svolto dall'autorità giudiziaria. Si tratta, pertanto, di una norma inapplicabile.

PRESIDENTE. Passiamo ora al subemendamento Belardi Merlo 0. 10. 016. 4.

ALFONSO GIANNI. Insistiamo su questo subemendamento, per la cui illustrazione rinvio ai dubbi espressi dalla collega Belardi Merlo poc'anzi.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Mi rimetto al parere del rappresentante del Governo.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere contrario su questo subemendamento perché, nel caso in cui venisse approvato, mancherebbe una disciplina cui fare riferimento.

PRESIDENTE. Passiamo ora ai subemendamenti Ferrari Marte 0. 10. 016. 2 e 0. 10. 016. 1.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Mi rimetto al parere del Governo.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole ad entrambi i subemendamenti presentati dall'onorevole Marte Ferrari.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Balbo Ceccarelli 0. 10. 016. 3, sul quale il Governo ha espresso parere contrario ed il relatore si è rimesso al parere del Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Belardi Merlo 0. 10. 016. 4, sul quale il Governo ha espresso parere contrario ed il relatore si è rimesso al parere del Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Ferrari Marte 0. 10. 016. 2, sul quale il relatore si è rimesso al Governo, che è favorevole.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento Ferrari Marte 0. 10. 016. 1, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole ed il relatore si è rimesso al parere del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 10. 016 del Governo, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Sarà inviato alla I Commissione per il preventivo parere.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(*Organi provinciali del collocamento e ricorsi*).

La commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, assume la denominazione di commissione provinciale per l'impiego. Essa è nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dura in carica tre anni ed è composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro o da un suo delegato, in qualità di presidente, da sei rappresentanti dei lavoratori e da sei rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative; per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

Contro i provvedimenti degli organi locali del collocamento è ammesso ricorso alla commissione provinciale per l'impiego. Il ricorso deve essere proposto nel termine di dieci giorni dalla data della pubblicazione mediante affissione all'albo della sezione delle deliberazioni della commissione ovvero dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato.

Della presentazione del ricorso deve essere data notizia, mediante affissione all'albo della sezione e pubblicazione sul foglio annunzi legali, ai controinteressati, i quali possono prendere visione del ricorso stesso presso l'organo decidente e presentare eventuali controdeduzioni entro quindici giorni dal primo giorno di affissione del ricorso ovvero dalla data di pubblicazione sul foglio annunzi legali.

La commissione provinciale per l'impiego decide sui ricorsi con provvedimento definitivo entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni di cui al comma precedente.

La commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, è nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dura in carica tre anni ed è composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, in qualità di presidente, da sei rappresentanti dei lavoratori e da sei rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative; per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Contro i provvedimenti adottati dalla sezione circoscrizionale per l'impiego ovvero dalla commissione circoscrizionale è ammesso ricorso entro il termine di dieci giorni. Tale termine decorre dalla data di pubblicazione mediante affissione all'albo di sezione, delle delibere della commissione o del provvedimento adottato dalla sezione ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 8, commi 3 e 4, articolo 9, comma 4, articolo 30, comma 3 ».

11. 6. RELATORE.

Al quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« Ove la commissione non si pronunci entro il suddetto termine, nei successivi quindici giorni decide il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Scaduto tale ulteriore termine il ricorso si intende respinto ».

11. 7.

RELATORE.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* A nome del Governo, mi dichiaro favorevole a questi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore 11. 6, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11. 7, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(*Contratto di formazione e lavoro*).

1. I lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni possono essere assunti nominativamente con contratto di formazione e lavoro non superiore a 24 mesi e non rinnovabile dagli enti pubblici economici e dalle imprese che nei dodici mesi precedenti abbiano proceduto a riduzione di personale ovvero a sospensione dal lavoro ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ad eccezione dei casi in cui l'assunzione avvenga con riferimento a qualifiche che non siano state interessate dalle predette riduzioni di personale o sospensioni.

2. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di lavoro e di formazione sono stabiliti mediante progetti di formazione, predisposti dalle imprese o dagli enti pubblici economici e loro concorsi e approvati dalla commissione regionale per l'impiego in coerenza con la legislazione regionale e nazionale e con le intese eventualmente raggiunte con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I predetti progetti, nel caso in cui interessino più ambiti regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di 30 giorni dalla loro presentazione, la deliberazione della commissione regionale per l'impiego, sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. Per la realizzazione dei programmi formativi le imprese, gli enti pubblici economici e loro consorzi possono stipulare convenzioni con le regioni.

3. Il numero dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro in una unità produttiva, in relazione ad una determinata qualifica, non può superare il cento per cento del personale in servizio presso la stessa unità produttiva.

4. Nell'impresa artigiana il numero dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non può superare il doppio del numero delle altre persone che collaborano nell'impresa, compreso il titolare della stessa. Possono tuttavia essere assunti fino a quattro lavoratori con contratto di formazione e lavoro, quando l'imprenditore artigiano non abbia altri lavoratori alle proprie dipendenze.

5. I progetti formativi di cui al secondo comma del presente articolo devono essere predisposti in conformità ai regolamenti comunitari e possono essere finanziati dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. A tal fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite massimo di spesa di cui al secondo comma dell'articolo 24 della legge predetta, da destinare al finanziamento dei progetti formativi.

6. Il primo comma del presente articolo trova applicazione anche ai contratti di formazione e lavoro basati su programmi formativi predisposti dall'impresa o consorzi di imprese con onere a carico dell'impresa stessa.

7. Per i lavoratori assunti ai sensi dei precedenti commi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è fissata nella misura prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

8. Al termine del rapporto i datori di lavoro attestano sul libretto di lavoro l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore.

9. In caso di inosservanza degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del rapporto medesimo. Ove la inosservanza derivi da causa addebitabile al lavoratore, il fatto costituisce giusto motivo per la rescissione del rapporto di lavoro.

10. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

11. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando la utilizzazione del lavoratore ad attività corrispondenti alla formazione conseguita. In tal caso i benefici di cui ai precedenti commi 7 e 10 proseguono fino alla data prevista per il compimento del contratto di formazione.

12. I lavoratori che abbiano svolto attività di formazione e lavoro entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto, possono essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa, per l'espletamento di attività corrispondenti alla formazione acquisita. La commissione regionale per l'impiego può, valutata la situazione particolare, innalzare il predetto limite fino a 36 mesi.

13. Le regioni possono organizzare, di intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, attività di formazione professionale che prevedano periodi di formazione in azienda. Per il periodo di formazione i lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla legge 23 aprile 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni nonché, attraverso apposite convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle prestazioni da questo erogate. Entro 12 mesi dal termine dell'attività formativa, le imprese hanno facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tale attività.

14. Possono assumere con il contratto di cui al primo comma anche i datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto dal secondo comma. Trovano applicazione i comma 5 e 7.

15. Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui al precedente secondo comma siano relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I predetti progetti formativi possono prevedere una durata del contratto di formazione e lavoro superiore a 24 mesi.

16. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della formazione professionale prevista dai progetti di cui al comma precedente, utilizza, attivandoli e coordinandoli, gli strumenti e i relativi mezzi finanziari previsti nel campo della ricerca finalizzata, applicata e di sviluppo tecnologico, secondo le linee programmatiche approvate dal CIPE.

17. Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attività sia richiesto il possesso di apposito titolo di studio, questo costituisce requisito per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro finalizzato allo svolgimento delle predette attività.

Ricordo che questo articolo disciplina la stessa materia già anticipata dal decreto-legge n. 726, convertito lo scorso anno

nella legge n. 863: quali sono gli intendimenti della Commissione in proposito ?

ERIASE BELARDI MERLO. Per questa parte della normativa che riguarda i contratti di formazione di lavoro e sul trattamento di maternità, nonché per i lavoratori che svolgono attività *part-time*, credo che la migliore soluzione sia rappresentata dallo stralcio o almeno dall'accantonamento di tutta la parte che riguarda questi istituti.

Ciò in particolare per il *part-time*, poiché stiamo trattando questo aspetto particolare dell'attività lavorativa nella legge di riordino del sistema pensionistico.

VINCENZO MANCINI. Condivido la proposta avanzata dall'onorevole Belardi Merlo. Si tratta di una materia già disciplinata dal decreto-legge n. 726, poi convertito dalla legge n. 863, e le circolari emanate all'indomani dell'approvazione del decreto stesso dal Ministero del lavoro hanno completamente vanificato la portata del provvedimento, creando una grossa confusione nella sua applicazione. Da parte degli uffici del Ministero si disse che sarebbe stata emanata una ulteriore circolare applicativa da parte dei responsabili delle direzioni regionali e provinciali, allo scopo di fugare qualsiasi dubbio in proposito. Ho voluto ricordare questi fatti non per aprire una polemica, ma per dare il mio assenso all'accantonamento di questa parte e per invitare la Commissione a riservare la massima attenzione a quanto ci accingiamo ad approvare. Esiste la necessità di apportare elementi di rettifica e di chiarimento per evitare ulteriori difficoltà nell'applicazione del decreto.

PRESIDENTE. Esistono sicuramente notevoli incertezze in fatto di formazione-lavoro per i professionisti: in alcune regioni essi sono stati accettati, in altre no, ne consegue la necessità di un chiarimento !

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo può senz'altro accedere alla richiesta di accantonamento di queste norme, da esaminare nella parte finale del disegno di legge per quanto riguarda la normativa riferita alla definizione dei rapporti di lavoro. Ritengo che questo argomento debba essere affrontato con attenzione dalla Commissione, perché – come ha detto l'onorevole Mancini poco fa – esistono notevoli dubbi sull'interpretazione della normativa relativa ai contratti di formazione-lavoro, che non nascono tanto dalle circolari che abbiamo emanato, quanto dalle stesse norme approvate dal Parlamento. Tra l'altro, è sorto il problema di quale senso dare alla « e » inserita nella disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 3, cioè se si tratti di una disgiunzione o di una congiunzione di ipotesi. Avevamo chiarito presso l'altro ramo del Parlamento, all'atto dell'approvazione della legge, che doveva intendersi la « e » nel senso che fossero necessarie ambedue le condizioni, perché, in caso contrario, si sarebbe rischiato di non disporre di una norma di controllo, neanche parziale.

VINCENZO MANCINI. La norma di controllo c'era, perché si prevedeva che il contratto dovesse essere inviato all'Ispettorato del lavoro !

Vorrei, comunque, come relatore di quel provvedimento, testimoniare che l'intendimento della Commissione fu quello di introdurre non ipotesi congiuntive, ma disgiuntive.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei precisare che si tratta di una norma che ha creato, a livello periferico, grossi problemi, infatti, i datori di lavoro l'hanno interpretata nel senso che, laddove i progetti non erano assistiti da finanziamenti pubblici, non era richiesta nessuna consultazione preventiva con le organizzazioni sindacali. La procedura è molto semplice e consiste nella comunicazione all'ufficio regionale del lavoro; l'intervento dell'Ispettorato è soltanto successivo, laddove questo verifichi che le

condizioni previste dal progetto non sono state realizzate. In tal caso, il rapporto di lavoro a tempo determinato si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L'interpretazione che della norma hanno dato il Governo ed il Senato è che le due condizioni erano congiuntive, nel senso che, laddove non vi era richiesta di contributi, ma un consenso delle parti sulla natura del progetto di formazione lavoro, tale consenso era sufficiente e doveva essere seguito dalla comunicazione all'ufficio regionale del lavoro. Tale interpretazione non può in alcun modo essere data attraverso una circolare, ma abbisogna di una disposizione legislativa. È questo il motivo per il quale è necessario ed importante che la disposizione in oggetto venga emanata, altrimenti rischiamo, come è successo nella regione Lombardia, di non veder firmare 1.442 contratti di formazione-lavoro.

In secondo luogo, anche per quanto attiene i contratti di solidarietà, soprattutto quelli di primo tipo, sarebbe necessario - sempre se la Commissione è d'accordo - introdurre delle modifichè chiarificatrici, al fine di rendere applicabili le norme in oggetto. Diverso è il caso dei contratti a tempo parziale che non a caso trovano scarsissima applicazione, forse per la normativa alquanto rigida che è stata varata nell'ambito della legge n. 863.

MARTE FERRARI. Si tratta, a mio avviso, di un insieme di problemi che, come ha appena detto il sottosegretario Borruso, deve trovare soluzione nel testo che questa Commissione approverà. Pertanto, la soluzione ottimale mi sembra quella di accantonare l'articolo 12 e predisporre una serie di norme transitorie che costituiscano punto di raccordo con la normativa del decreto n. 726, convertito nella legge n. 863.

ALFONSO GIANNI. Prima di procedere all'accantonamento, sul quale abbiamo già espresso il nostro avviso favorevole, sarebbe forse opportuno, per ragioni di completezza, chiarirci cosa ne sarà dell'intero titolo, e non semplicemente dell'articolo 12. Infatti, il titolo II, recante « Norme su particolari contratti di lavoro », contiene disposizioni che sono state già anticipate dal decreto n. 726. In sostanza, vorrei sapere se saranno accantonati solo gli articoli di cui al decreto, o tutti quelli contenuti nel titolo II. Sarebbe anche opportuno che su ciò esprimessero il proprio avviso il rappresentante del Governo ed il relatore.

VINCENZO MANCINI. Il rilievo posto dall'onorevole Gianni è quanto mai puntuale: credo che il titolo come tale debba restare perché le norme riguardanti particolari contratti di lavoro non possono essere tutte soppresse. Sono e saranno espunte tutte le norme riguardanti i contratti di formazione-lavoro e quelli a tempo parziale, già disciplinati nel decreto.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane pertanto stabilito l'accantonamento del solo articolo 12.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(*Cooperative di formazione*).

1. Possono essere costituite cooperative di formazione composte da lavoratori qualificati ed aventi lo scopo di gestire una impresa di produzione di beni e servizi che contemporaneamente si proponga il fine della formazione e del perfezionamento professionale dei giovani assunti con il contratto di formazione di cui all'articolo 12 in misura pari ad almeno la metà del numero dei soci cooperatori.

2. Il riconoscimento della qualifica di cooperativa di formazione avviene previa adeguata istruttoria da parte dei competenti uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ordine alla idoneità delle strutture, degli im-

pianti e di programmi di produzione nonché della affidabilità, esperienza e competenza dei cooperatori associati.

3. Le Regioni, gli enti locali, ivi comprese le comunità montane, possono espletare interventi di sostegno per le cooperative di formazione sia mediante interventi finanziari privilegiati sia affidando la gestione di beni o di servizi o di opere di interesse locale.

4. Al termine del periodo di formazione, agli allievi delle cooperative di formazione può essere concesso di restare al posto di lavoro in qualità di soci cooperatori.

5. Alle cooperative di formazione, oltre al trattamento fiscale, è concessa una riduzione del 2 per cento dell'aliquota di imposta sul valore aggiunto praticata nei diversi settori di produzione e di scambio.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Ai fini della diffusione del sistema cooperativo possono essere costituite cooperative di formazione composte da lavoratori qualificati ed aventi lo scopo di gestire una impresa di produzione di beni e servizi avente anche il fine della formazione e del perfezionamento professionale di giovani assunti con il contratto di formazione ai sensi dell'articolo 12 in misura pari ad almeno la metà del numero dei lavoratori ».

13. 1.

FERRARI MARTE E I DEPUTATI DEL GRUPPO DEL PSI.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui ai successivi commi del presente articolo le cooperative debbono ottenere il riconoscimento della qualifica di cooperativa di formazione da parte dei competenti uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa adeguata istruttoria in ordine all'idoneità delle strutture, degli impianti e di programmi di produzione nonché dell'affidabilità, esperienza e competenza dei cooperatori associati ».

13. 5.

IL GOVERNO.

Sopprimere il comma 4.

13. 2.

FERRARI MARTE, ARTIOLI.

Al comma 5, sostituire le parole, da: « Alle cooperative » *fino alla parola*: « concessa » *con le seguenti*: « Le cooperative costituite ai sensi del presente articolo hanno diritto, in aggiunta alle vigenti agevolazioni fiscali, ad ».

13. 3.

FERRARI MARTE E I DEPUTATI DEL GRUPPO DEL PSI.

All'articolo 13, aggiungere il seguente comma:

6. Gli interventi assunti dagli enti locali e dalle regioni debbono trovare capienza nell'ambito degli stanziamenti e delle dotazioni di bilancio regionali.

13. 4.

RELATORE.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole a tutti gli emendamenti.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda.

ALFONSO GIANNI. Desidero solo far notare che, dopo l'accantonamento dell'articolo 12, il riferimento recato dall'emendamento articolo 13. 1 deve essere sostituito con un riferimento all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, con-

vertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, che attualmente disciplina la materia.

PRESIDENTE. È così, onorevole Gianni, se non vi sono obiezioni. Passiamo ora alle votazioni. Pongo in votazione l'emendamento Ferrari Marte 13. 1, favorevoli il relatore ed il Governo, come testé modificato formalmente.

(*È approvato*).

VINCENZO MANCINI. In verità, mi accorgo che in questo emendamento avremmo dovuto sopprimere la parola « qualificati »...

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Devo precisare che con la forma di cooperazione prevista dall'emendamento 13. 5 si intende consentire che lavorino insieme lavoratori qualificati e giovani disoccupati. In pratica, in questa forma di cooperative si vuole introdurre anche la figura della formazione professionale.

MARTE FERRARI. Con l'approvazione dell'emendamento 13. 5 si recupera parte del contenuto di un provvedimento recentemente approvato dalla Commissione industria della Camera per la formazione di cooperative di « cassintegrati ». La proposta del Governo è per noi accettabile, in quanto rende più evidente il segno nuovo che abbiamo voluto dare anche per soddisfare l'esigenza di creare un'imprenditoria nuova.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Vorrei ancora precisare che, con la formazione di queste cooperative, approntiamo uno strumento che incide su uno dei problemi più drammatici del nostro paese. Infatti, siamo in presenza, da un lato, di disoccupazione giovanile, che colpisce cioè giovani tra i quindici e i ventinove anni di età, mentre dall'altro, registriamo la tendenza all'aumento della disoccupazione di lavoratori compresi tra i quaranta e i cinquanta anni di età. Con queste cooperative, ripeto, si tende a mettere insieme lavoratori esperti e qualificati professionalmente e i giovani disoccupati. Il riferimento dell'onorevole Marte Ferrari al recupero dei « cassintegrati » attraverso questo intervento mi sembra perciò legittimo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 13. 5 del Governo, favorevole il relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Ferrari Marte 13. 2, favorevoli il relatore ed il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Ferrari Marte 13. 3, favorevoli il relatore ed il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione in linea di massima l'emendamento del relatore 13. 4, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Trasmetterò l'emendamento testé approvato alla Commissione bilancio affinché esprima il prescritto parere.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(*Disposizioni in materia di apprendistato*).

1. L'imprenditore artigiano e le altre aziende che non impieghino più di 35 dipendenti possono assumere apprendisti in numero non superiore alla metà dei lavoratori dell'azienda.

1-*bis*. L'imprenditore che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati o che ne abbia in numero inferiore a tre può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

2. Ferma rimanendo per l'impresa artigiana la facoltà di assunzione diretta prevista dall'articolo 26 della legge 19 gen-

naio 1955, n. 25, gli apprendisti possono essere assunti con richiesta nominativa.

3. Per le imprese che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di categoria possono prevedere particolari modalità di svolgimento del contratto di apprendistato.

4. Nel settore artigiano l'età massima prevista dall'articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, può essere elevata dai contratti collettivi, per determinate qualifiche ad alto contenuto professionale, fino a venticinque anni.

5. Gli apprendisti artigiani passati in qualifica ed assunti con contratto a tempo indeterminato non sono computati per un periodo di due anni ai fini della qualificazione dell'impresa come artigiana.

6. Per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato i benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale sono estesi per sei mesi dopo il passaggio di qualifica di coloro che sono assunti con contratto a tempo indeterminato.

7. La retribuzione globale degli apprendisti di età inferiore ai 18 anni non potrà essere inferiore nel periodo iniziale al 58 per cento, né superiore nel periodo finale all'85 per cento della retribuzione globale, al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dai contratti collettivi di lavoro per la qualifica per l'acquisizione della quale è stato stipulato il contratto.

8. La retribuzione globale degli apprendisti di età superiore ai 18 anni non potrà essere inferiore, nel periodo iniziale, al 62 per cento, né superiore, nel periodo finale, all'85 per cento della retribuzione globale, al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dai contratti collettivi di lavoro per la qualifica per l'acquisizione della quale è stato stipulato il contratto.

9. Per periodo iniziale e finale si intende un arco di tempo pari ad un semestre.

10. Restano fermi, salvo diversa previsione dei contratti collettivi di lavoro, i trattamenti di miglior favore per gli apprendisti in forza alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sopprimere l'articolo.

14. 19. GIANNI, BELARDI MERLO.

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

ART. 14.

(*Disposizioni in materia di apprendistato*).

1. Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di assumere non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio.

2. In deroga al precedente comma l'imprenditore che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati o che ne abbia meno di tre può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

3. Il rapporto di apprendistato non può avere una durata inferiore a 18 mesi. Per i lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita dai contratti collettivi con esclusivo riferimento al periodo ritenuto necessario all'apprendimento, senza distinzioni basate sull'età del lavoratore. La durata dell'apprendistato non potrà essere superiore a 5 anni.

4. Ferma rimanendo per l'impresa artigiana la facoltà di assunzione diretta prevista dall'articolo 26 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli apprendisti possono essere assunti con richiesta nominativa.

5. Per le imprese che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di categoria possono prevedere

particolari modalità di svolgimento del contratto di apprendistato.

6. L'età massima prevista dall'articolo 6 della legge 9 gennaio 1955, n. 25, è elevata a 29 anni.

7. Gli apprendisti dipendenti da imprese artigiane mantenuti in servizio con contratto a tempo indeterminato, non sono computati per il periodo di due anni ai fini della qualificazione artigiana dell'impresa.

8. I benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono mantenuti per un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

9. L'articolo 22, terzo comma della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli apprendisti sono soggetti agli oneri previdenziali ed assistenziali previsti per la generalità dei lavoratori ».

10. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti.

14. 18. RELATORE.

Avverto altresì che sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

All'emendamento 14. 18, sopprimere il comma 6.

0. 14. 18. 3. GIANNI, BELARDI MERLO.

All'emendamento 14. 18, sostituire il comma 6 con il seguente:

« Nel settore artigiano l'età massima prevista dall'articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, può essere elevata dai contratti collettivi, per determinate qualifiche ad alto contenuto professionale, fino a venticinque anni ».

0. 14. 18. 4. GIANNI, BELARDI MERLO.

All'emendamento 14. 18, sopprimere il comma 9.

0. 14. 18. 1. GIANNI, BELARDI MERLO.

All'emendamento 14. 18, sopprimere il comma 9.

0. 14. 18. 2. MANCINI VINCENZO.

Avverto che sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

14. 3. FERRARI MARTE, ARTIOLI, CRESCO, BARBALACE.

*Al comma 1-*bis *sostituire le parole:* « in numero inferiore », *con le parole:* « meno di ».

14. 4. FERRARI MARTE, CRESCO, BARBALACE.

Al comma 5, sostituire le parole: « due anni », *con le seguenti:* « tre anni ».

14. 5. FERRARI MARTE, ARTIOLI, CRESCO, BARBALACE.

Al comma 6, sostituire le parole: « sei mesi », *con le seguenti:* « un anno ».

14. 6. FERRARI MARTE, TRAPPOLI, CRESCO.

Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « È abrogato il comma 3 dell'articolo 22 della predetta legge ».

14. 7. FERRARI MARTE, ARTIOLI, TRAPPOLI, CRESCO.

Sostituire i commi 7, 8, 9 e 10 con il seguente:

« La retribuzione globale degli apprendisti nel periodo finale del rapporto non deve essere superiore all'85 per cento della retribuzione globale, al netto delle ritenute previdenziali, prevista dai contratti collettivi di lavoro per la qualifica per l'aquisizione della quale è stato stipulato il contratto. Gli apprendisti che al momento di entrata in vigore della presente legge godono di trattamenti retributivi superiori li conservano fino al riassorbimento ».

14. 8. FERRARI MARTE, ARTIOLI, TRAPPOLI, CRESCO, BARBALACE.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*.

(*Retribuzione degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro*).

Salvo patti contrari stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'ammontare delle retribuzioni degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro non può essere complessivamente inferiore al 50 per cento e non superiore all'85 per cento della retribuzione globale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, rispettivamente, per la qualifica per l'acquisizione della quale è stato stipulato il contratto ovvero per la qualifica di inquadramento.

14. 05. RELATORE.

Dopo l'articolo 14-bis, *aggiungere il seguente*:

ART. 14-*ter*.

(*Applicazione degli articoli 21 e 22 della legge n. 25 del 1955*).

Ai rapporti di lavoro costituiti con coloro che siano in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, si applicano, per un periodo di sei mesi, le norme contenute negli articoli 21 e 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il precedente articolo 14-*bis*.

14. 04. RELATORE.

ALFONSO GIANNI Siamo giunti ora ad un punto molto importante. Noi abbiamo già espresso, in occasioni passate, la convinzione che sia giunta l'ora di riformare una legge ormai troppo vecchia: mi riferisco alla legge n. 25 del 1955 che regola i rapporti di lavoro dell'apprendistato. Ne siamo convinti a tal punto che già in precedenti occasioni ci eravamo espressi nel senso di non ritenere possibile questa soluzione, a meno di non ricorrere ad un colossale pasticcio (come mi pare sia il testo predisposto dal relatore). Non si può inserire in un solo articolo una riforma complessa, che richiede una ampia riflessione anche in relazione alla istituzione di nuove forme di contratto.

Se si fosse seguita la strada delle ultime contrattazioni, si sarebbe trovata da parte nostra una disponibilità, dimostrata, per altro, in altre sedi. I princìpi, anche se non tutti perfetti, dell'accordo intervenuto con la Confederazione dell'artigianato dovevano rappresentare la base di una riforma legislativa in materia di apprendistato.

Ci troviamo oggi di fronte ad un altra situazione, recepita, appunto, dall'emendamento 14. 18, e dall'articolo aggiuntivo 14. 05, strettamente connesso. Con tali norme il relatore propone, in maniera surrettizia, il « salario di ingresso »; non possiamo condividere questa impostazione, alla quale ci siamo sempre dichiarati contrari.

Vorrei conoscere il parere del Governo a proposito delle differenze notevoli fra il testo al nostro esame ed il precedente emendamento 14. 7, ritirato dal relatore, differente, a sua volta, dal testo-base ela-

borato a suo tempo su tale argomento. Se non erro, quest'ultimo testo recepiva alcuni princìpi di cui all'accordo già richiamato con la Confederazione dell'artigianato.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che ci troviamo di fronte alla estensione dell'età massima prevista per l'apprendistato sino alla soglia dei 29 anni; ricordo che l'articolo 6 della legge n. 25 del 1955 prevede un limite per l'apprendistato dai 15 ai 20 anni di età. Vi sarebbe una informazione negativa alla base di questa estensione, che mina alla radice l'istituzione dell'apprendistato, per i contratti di formazione-lavoro e di apprendistato non si distinguerebbero, cosa che invece, a mio parere, dovrebbe essere evitata. L'unica preoccupazione sembra essere quella di inserire nella normativa la fascia di età dai 15 ai 29 anni, ma in questo modo si introduce una modifica sostanziale anche rispetto alla limitazione per l'ammontare delle liquidazioni. Il precedente testo del relatore prevedeva l'impossibilità di scendere al di sotto del 58 per cento per i 18 anni di età, e l'impossibilità di scendere al di sotto del 62 per cento per età superiori; con il testo al nostro esame, siamo intorno al livello del 50 per cento.

Per completare il quadro delle modifiche intervenute, va ricordata quella del terzo comma dell'articolo 22 della legge n. 25, che prevedeva che nessun onere contributivo gravasse sull'apprendista, mentre il testo proposto dal relatore estende gli oneri assistenziali e previdenziali, previsti per la generalità dei lavoratori, anche agli apprendisti.

Non vi è dubbio che vi sia una certa coerenza nella impostazione dell'onorevole Bonalumi: a nostro avviso si tratta di una coerenza negativa, poiché mette in secondo piano la natura del contratto di apprendistato. Non vi è distinzione fra quest'ultimo contratto e qualsiasi altra forma d'ingresso dei giovani in un rapporto di lavoro al complesso di facilitazioni e agevolazioni esclusivamente a vantaggio del datore di lavoro per l'assunzione di mano d'opera giovanile, non si tiene conto del fatto che il salario è sensibilmente inferiore – addirittura può essere la metà – rispetto a quello percepito dai normali lavoratori. Non dobbiamo dimenticare, però, che ci troviamo di fronte a lavoratori che possono avere anche 29 anni di età!

A differenza degli anni sessanta, la « gabbia salariale » non ha caratteristiche geografiche, ma è legata esclusivamente al fattore « età ». A me pare che in questo modo si violi il principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro svolto, di cui al primo comma dell'articolo 36 della Costituzione. Non va inoltre dimenticato che, estendendo il limite di età fino alla soglia dei 30 anni, si va a toccare una fascia di lavoratori che spesso sono già padri di famiglia. Sostanzialmente si introduce una discriminazione fra le varie categorie di lavoratori esclusivamente in base alla loro età, ciò che non può essere giustificato da nessun punto di vista: non si può violare il dettato costituzionale.

Dicevo prima che l'articolo aggiuntivo 14. 05 introduce in modo surrettizio il « salario d'ingresso ». Il documento dato alle organizzazioni sindacali e non a noi, che non riceviamo mai nulla dal Ministero del lavoro, dice che l'introduzione per legge di un « salario d'ingresso » incontra « difficoltà normative di ordine costituzionale », per cui « si potrebbe studiare l'introduzione di regolamentazioni analoghe a quelle già proposte in sede parlamentare per il trattamento retributivo dell'apprendista, anche per altri rapporti di lavoro che abbiano un contenuto formativo ». Questa è la chiave di interpretazione del pasticcio che sta alla base di questo discorso. Dal momento che si riconosce che introdurre direttamente il « salario d'ingresso » significa (anche secondo il punto di vista di costituzionalisti della maggioranza) toccare aspetti sostanziali del dettato costituzionale, si vorrebbe aggirare l'ostacolo, con il risultato di distruggere l'istituto dell'apprendistato. Ciò non è motivato da alcuna risoluzione della Comunità economica europea; ho cercato di esaminare il discorso che è stato condotto a livello comparato nella proposta di riso-

luzione della Comunità economica europea. Ma a parte il fatto che in quella proposta si dice che non bisogna uniformarsi troppo al salario medio, nel testo proposto dall'onorevole Bonalumi siamo ormai nella possibilità di arrivare alla metà, quindi siamo molto lontani.

Se la possibilità di avere una retribuzione inferiore (ma inferiore di una certa misura) può essere di aiuto ad una introduzione nel mondo del lavoro, noi siamo sensibili a questo tipo di discorso; ma una cosa è normare per legge (che secondo me significa violare il dettato costituzionale), altra cosa è demandare questo discorso alla contrattazione collettiva, seguendo, caso mai, una prassi legislativa che trova conforto nella dottrina, cioè stabilendo per legge il limite minimo, al di sotto del quale non può andare la eventuale contrattazione collettiva, questo, infatti, è un altro discorso rispetto a quello di stabilire una « gabbia » all'interno della quale non si può fuoriuscire né in basso né in alto, vanificando ogni possibilità di contrattazione.

Le conclusioni cui si era giunti in sede di accordo con la Confederazione nazionale dell'artigianato sono di carattere ben diverso. Voglio dare un esempio della situazione di confusione che si viene ad ingenerare dal punto di vista dell'istituto dell'apprendistato: ricordo semplicemente dei dati emersi con forza in molti convegni, come quello tenutosi recentemente e al quale ha partecipato il sottosegretario Borruso, in cui si ricordava che i cosiddetti grandi successi ottenuti dalla legge n. 79 con l'istituzione del contratto di formazione-lavoro e annessa chiamata nominativa (cioè i famosi 162.400 contratti stipulati in un anno) vanno ridimensionati, perché nello stesso periodo di applicazione della legge abbiamo una diminuzione di 88.000 rapporti di lavoro contratti in base alla legislazione sull'apprendistato.

Ciò che stiamo facendo non è una riforma della legge n. 25: in realtà stiamo arrivando ad una liquidazione dell'apprendistato e di qualunque discorso che distingua i vari modi e i vari livelli in cui la formazione deve avvenire, stiamo arrivando semplicemente ad una facilitazione a senso unico, cioè per i datori di lavoro.

Si dubita che questo tipo di facilitazione porti a risultati concreti, perché ormai indagini, dibattiti, valutazioni sono unanimi da questo punto di vista: la leva della facilitazione economica per il datore di lavoro non è di per sé garanzia di uno sviluppo occupazionale in un tessuto industriale moderno. Nello stesso tempo, il discorso riguarda anche la discussione che abbiamo già fatto a proposito della meccanicità della riduzione di salario a seguito di riduzione di orario per contratto di solidarietà; una riduzione così consistente della retribuzione rende impossibile l'attuazione del principio sancito dall'articolo 36 della Costituzione, in base al quale « il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa », e siamo di fronte ad un vincolo alla possibilità di crescita dell'occupazione.

Per questi motivi, siamo contrari a questi emendamenti. È necessario intervenire con opportuni strumenti legislativi per una riforma complessiva di questo istituto, che ha una incidenza consistente in termini numerici: sono circa 600 mila, malgrado le diminuzioni (cito a caso, ma non credo di sbagliarmi nell'ordine di grandezza), con una concentrazione in settori del nord, in particolare la Lombardia; per ciò che riguarda il sud, si deve pensare ad altri strumenti.

Successivamente potremo esaminare nel dettaglio gli emendamenti che in qualche modo, in via subordinata, rendono meno pericoloso e meno drammatico il testo dell'onorevole Bonalumi, ci sembrava però opportuno introdurre degli elementi di opposizione. Al rappresentante del Governo vorrei poi chiedere dove va a finire il contratto di ricerca (che costituirebbe la motivazione reale dell'elevazione a 29 anni di questo tipo di rapporto di lavoro), perché esso continua a non essere presente né in questo testo, né in altri.

MARTE FERRARI. Indubbiamente la materia contenuta nell'articolo 14 deve essere valutata, sia pure brevemente; a questo proposito, la nostra proposta di legge pone certamente tutta una serie di riflessioni, che in parte ha già svolto poco fa il collega Gianni.

Non possiamo non tener conto del fatto che nel nostro paese questo istituto è in discussione da tre legislature, mentre aumentano la disoccupazione e le difficoltà di inserimento dei giovani, che nei contratti di formazione abbiamo considerato fino al ventinovesimo anno di età. È necessario compiere degli sforzi in questa direzione a livello contrattuale, per il miglioramento culturale e professionale dei giovani. Indubbiamente, noi abbiamo ridotto i tempi dell'apprendistato e le differenze retributive, per cui molto spesso un giovane riceve quasi la stessa retribuzione di chi lavora da molto tempo. In questa direzione le organizzazioni sindacali hanno tenuto un dibattito al loro interno non solo sul tema della professionalità, ma anche su tutto quanto attiene al lavoro specializzato affinché sia adeguato alle esigenze delle imprese. Indubbiamente, quindi, il problema dell'apprendistato (e del lavoro giovanile in genere) è da anni all'attenzione del Parlamento, dei partiti, delle forze sindacali: esso costituisce, infatti, l'elemento più evidente di una situazione che merita ogni sforzo per la realizzazione delle capacità di ognuno.

Gli imprenditori dicono spesso che, se potessero chiamare nominativamente i giovani, si otterrebbero risultati migliori, ma un conto è affermare determinate cose, un conto è agire concretamente. Se non si rivela possibile andare in direzione dell'aumento dell'occupazione, occorre sostituire gli anziani con lavoratori più giovani, in grado di poter meglio attuare le nuove tecnologie, le nuove metodologie di organizzazione del lavoro, una nuova capacità produttiva.

Ma l'interrogativo che ci si pone è se, legiferando in un certo modo, concorriamo a dare una risposta o meno. Indubbiamente, vi può essere una fase di sperimentazione; visto che i contratti di lavoro hanno durata biennale o triennale, si possono varare determinate norme riservandosi, per il contratto successivo, di apportare i necessari cambiamenti. Occorre andare al cuore dei problemi, attuare un recupero produttivo ed è necessario compiere tutti gli sforzi possibili per rilanciare la produttività nelle cooperative di produzione e in quelle dei cassintegrati: lo sforzo del Parlamento deve offrire tutte le condizioni per poter realizzare uno spirito di imprenditorialità. Mi riferisco, in primo luogo, all'imprenditorialità « sociale » delle cooperative e del settore pubblico in genere, ma anche a quella del settore privato.

Anche in questo provvedimento si pongono dei problemi, per esempio in relazione al rapporto esistente fra occupati e apprendisti: se riusciremo ad inserire nell'attività produttiva un numero di giovani maggiore rispetto al passato, offrendo loro una maggiore capacità di apprendimento, riusciremo ad ottenere risultati positivi.

Per quanto riguarda le osservazioni del collega Gianni in ordine alle differenze esistenti nella retribuzione tra fasce di lavoratori di età diverse, devo dire che i contratti di lavoro possono occuparsi di situazioni particolari, degli orari di lavoro, di eventuali cambiamenti, ma devono comprendere anche qualche elemento di novità.

In questa direzione, credo si possa (pur con qualche perplessità) essere fiduciosi, se questo articolo sarà approvato.

VINCENZO MANCINI. Signor presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi, del relatore e del rappresentante del Governo su un particolare aspetto relativo alla copertura previdenziale, fermo restando che si tratta di argomento sul quale vi è bisogno di un approfondimento, soprattutto in riferimento all'articolo aggiuntivo riguardante l'entità della retribuzione. Nel nono comma dell'emendamento del relatore 14. 18 si afferma che, dalla data di entrata in vigore del provvedimento, gli apprendisti sono soggetti al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali. Quindi, diamo ai giovani la possibilità di

essere assunti, ma prevediamo che nei confronti delle aziende si applichino i benefici della legge n. 25 del 1955. Dato che per i lavoratori appena assunti si applicano le stesse norme previste per la generalità dei lavoratori, probabilmente si è partiti da questo principio per affermare che nei confronti degli apprendisti si applicano le stesse percentuali di contribuzione previste per gli altri lavoratori. Ma si viene a determinare un inconveniente, perché, come i colleghi sanno, i lavoratori assunti dalle aziende industriali attualmente si trovano in una situazione diversa da quelli assunti dalle aziende artigiane. L'articolo 22 della legge n. 25 del 1955, infatti, riguarda solo gli apprendisti dipendenti da imprese industriali, mentre per gli artigiani non è previsto il pagamento di alcun tipo di contributo. Avremmo ora una situazione che pone il lavoratore assunto come apprendista sullo stesso piano degli altri lavoratori, mentre vi è una differenza tra l'azienda industriale e il settore artigianale, per quanto riguarda il pagamento degli oneri previdenziali. In sostanza, l'azienda artigiana continuerà a non pagare, poiché la legge n. 25 del 1955 non si estende a tale settore.

Quanto previsto dal nono comma del testo proposto dal relatore potrebbe rappresentare un elemento di sollecitazione al pagamento di contributi previdenziali e assistenziali, ma nel momento in cui si vuol estendere tale principio lo si deve fare nei confronti di tutte le categorie, senza alcuna esclusione.

Non mi sembra, pertanto, giusta la distinzione tra apprendista dipendente di una azienda industriale e apprendista dipendente di una azienda artigiana. Per queste ragioni, sono favorevole alla soppressione del nono comma dell'emendamento 14. 18 del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 14. 19, soppressivo dell'articolo 14.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 14. 19, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Passiamo ai subemendamenti presentati all'emendamento 14. 18.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sui subemendamenti 0. 14. 18. 3 e 0. 14. 18. 4, ma vorrei svolgere alcune osservazioni sugli altri, e sugli interventi critici svolti dai colleghi sul testo da me presentato.

L'onorevole Gianni mi pare abbia dimostrato l'obbiettiva difficoltà di pervenire ad una soluzione che tenga conto di tutta la problematica esistente nel settore considerato.

Per quanto riguarda i giovani, non dobbiamo dimenticare che il nostro paese ha la più alta quota di disoccupati rispetto alla media europea. Si tratta di considerazioni che andrebbero sviluppate ampiamente, non è questa la sede per un approfondimento del genere. Da parte nostra vi è il tentativo di arrivare ad un assorbimento di una quota giovanile maggiore dell'attuale. Questo è il motivo che ci ha spinti a proporre l'emendamento in questione, anche se in esso vi sono elementi che avremmo voluto evitare. Del resto, si tratta di una proposta che dovrebbe suscitare minori perplessità rispetto ad altre, ad esempio quella del padre che lascia il posto di lavoro al figlio.

Circa il problema sollevato dal collega Mancini, mi rimetto alle valutazioni del Governo; il testo dell'emendamento si riferisce al contratto collettivo di lavoro che ha già recepito questo tipo di problematica, nonché alla legge-quadro sull'artigianato, recentemente approvata da questa Camera. Le questioni sollevate dal collega Mancini hanno comunque un fondamento. Lo spirito dell'articolo è quello di uniformare questa materia, in

modo che il differenziale (sia per quanto riguarda l'apprendista, sia per quanto riguarda l'operaio qualificato nell'impresa artigiana e in quella industriale) sia effettivo. Concordo, quindi, che il nono comma vada in parte corretto, per esempio facendo riferimento esclusivamente all'articolo 22 nel suo complesso.

Comunque, mi rimetto, per un definitivo parere, al Governo.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo aveva accolto il comma 9 proprio nello spirito in cui era stato indicato dal relatore, cioè quello di uniformare la disciplina che regola lo apprendistato nei settori industriale ed artigiano.

Per rendere più esplicito questo obiettivo chiedo che siano eliminate le prime due righe del comma 9 in modo che rimanga semplicemente la dizione: « a decorrere dal periodo di paga ».

L'onorevole Mancini ha osservato che in questo caso verrebbe uniformato il prelievo parafiscale dei diversi tipi di apprendisti, ma rimarrebbe in vigore la distinzione che la legge prevede per quanto riguarda i contributi a carico del datore di lavoro, che nel caso degli artigiani sono pagati dai fondi di formazione, ed oggi, per effetto della delega alle regioni, sono pagati dalle regioni stesse.

Il Governo non ha difficoltà ad affrontare in modo più organico questa materia, anche nell'ambito del riordino previdenziale. Ritengo però che sia necessario pervenire ad una sorta di unificazione delle aliquote parafiscali sia del lavoratore sia del datore di lavoro. Devo però far presente che nella legge in cui si operava il trasferimento dei contributi da parte delle aziende artigiane ai fondi di formazione vi era una certa logica, perché l'apprendistato nel settore artigiano era visto come un momento di formazione più rilevante rispetto a quello delle grandi aziende. Questo era il motivo del trasferimento dei contributi dall'azienda artigiana al fondo pubblico; vorrei che si tenesse conto di ciò.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente subemendamento:

Al comma 9, sopprimere le parole da: « l'articolo 22 », *fino alle parole*: « dal seguente ».

0. 14. 18. 5.

VINCENZO MANCINI. Non ho bene inteso il pensiero del rappresentante del Governo perché, dopo aver detto che ai fini dell'unificazione dei contributi dovrebbero essere soppresse le prime due righe del comma 9, ha detto, o meglio, ha lasciato chiaramente trasparire, che siamo di fronte ad un argomento che deve essere affrontato nuovamente in sede di riordino del sistema previdenziale, sia per quanto riguarda i lavoratori sia per quanto riguarda i datori di lavoro.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si è espresso negativamente sulla soppressione *sic et simpliciter* del comma in questione, ma ha anche acceduto alla richiesta dell'onorevole Mancini di disciplinare la materia in esso contenuta in un altro contesto. Confermo di essere favorevole a che questo argomento sia discusso, anche se non in questa sede. Ritiro il mio subemendamento e mi rimetto alla Commissione sui subemendamenti soppressivi del comma 9 dell'emendamento 14. 18, concordando per il resto con il relatore.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore.* Devo precisare che durante la predisposizione del testo definitivo questo comma è stato voluto dal Governo. Pertanto il relatore non può farsi carico di responsabilità che lo « sorpassano ».

ALFONSO GIANNI. Vorrei semplicemente dire, visto che siamo in presenza di un punto qualificante del progetto di legge, che il testo predisposto dal relatore Bonalumi prevede una modifica sostanziale dei limiti di età previsti dall'articolo 6 della legge n. 25 del 1955,

spostandoli dai 20 ai 29 anni. In questo modo, il rapporto di apprendistato passa con disinvoltura da una fascia circoscritta ad una molto più estesa, che va dai 15 ai 29 anni. Mi sembra si tratti di una questione piuttosto grave, soprattutto se si tiene conto che la modifica viene apportata senza poi modificare il resto della legge n. 25, che è già obsoleta e a questo punto diviene addirittura ridicola. Ricordo fra parentesi che sono entrato alla Camera proprio a 29 anni di età, quindi in età di apprendistato, secondo il relatore Bonalumi, e vorrei ricordare ai colleghi che, in base alla legge n. 25, l'apprendista deve obbedire all'imprenditore o alla persona incaricata della sua formazione professionale e via dicendo: a questo punto si potrebbe inserire una norma che prevede che l'apprendista sia accompagnato dai genitori...

Spero sia chiaro che sto facendo dell'ironia, ma lo faccio per indicare il carattere stridente e le contraddizioni di una normativa che è tuttora in vigore.

MARTE FERRARI. Lo sforzo compiuto dal Parlamento, dalla nostra Commissione in particolare, è andato anche nella direzione di considerare il problema tecnico di un ampliamento del periodo di apprendistato dall'età massima di 25 anni a 29 anni. Ciò perché non è concepibile che vi sia un giovane che rimane disoccupato perché ha 25 anni ed un giorno ed un altro che lavora come apprendista perché non ha superato i 25 anni. Sono quindi contrario al subemendamento in questione.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il problema è rappresentato dalla durata del periodo dell'apprendistato che non può superare i cinque anni. Tale norma dovrebbe garantire una equa applicazione della legge medesima.

Per quanto riguarda l'estensione della fascia d'età fino ai 29 anni si è pensato che questa misura potrà servire a favorire l'occupazione giovanile. Ripeto, la garanzia per il lavoratore è data dal periodo, che non può superare la durata di cinque anni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0. 14. 18. 3, sul quale hanno espresso parere contrario relatore e Governo.

(*È respinto*).

ALFONSO GIANNI. Preannuncio il nostro voto favorevole sul subemendamento 0. 14. 18. 4 che, a mio avviso, dovrebbe sancire questioni di principio.

Richiamo all'attenzione dei colleghi il fatto che il testo di tale subemendamento è uguale al testo predisposto dal relatore Bonalumi nel luglio del 1984. Non si vuole togliere alcuna possibilità di occupazione ai giovani, si vuole semplicemente mantenere la fascia dell'apprendistato entro il limite del venticinquesimo anno di età; inoltre, l'estensione dell'età viene comunque demandata ai contratti collettivi, che prevedano tale possibilità in relazione alla natura del lavoro e alla qualifica del medesimo, infatti, per la esecuzione di lavori particolarmente complessi si può presumere che il rapporto di apprendimento avvenga in età più matura e con un bagaglio di esperienze superiori rispetto a quella dei venti anni. In questo senso – anche se continuiamo a ritenere discutibile l'elevazione dell'età – preferiamo la formulazione del subemendamento 0. 14. 18. 4.

Desidero inoltre ricordare allo stesso sottosegretario Borruso che tempo fa eravamo stati accusati di « difendere » il pensiero sociale cristiano. Oggi non desideriamo togliere possibilità di occupazione ai giovani, ma solo difendere la reale natura di un rapporto di lavoro che ha una funzione ben precisa: senza le correzioni che richiediamo, il Parlamento rischia di « uccidere » tale funzione. Ricordo che nel 1984 (dati ISFOL) si è avuta una diminuzione di 88 mila unità nel settore dell'apprendistato, concentrato prevalentemente al nord. Rilevo, peraltro, che si tratta di uno strumento importante per

l'economia del sud, e se lo danneggiamo aggraviamo la situazione del Mezzogiorno, al quale si fanno promesse da ogni parte politica (a questo proposito riteniamo esagerate le previsioni del ministro De Michelis di una agevolazione contributiva del cento per cento). Sono queste le ragioni che ci spingono a votare a favore del subemendamento in questione che, ripeto, ripropone il testo che lo onorevole Bonalumi aveva predisposto nel 1984.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Belardi Merlo 0. 14. 18. 4, sul quale hanno espresso parere contrario relatore e Governo.

(*È respinto*).

MARTE FERRARI. Ritengo che sarebbe opportuno mantenere l'emendamento 14.18 nello stesso testo formulato dal relatore, quanto la materia sarà coordinata fra molto tempo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici subemendamenti Gianni 0. 14. 18. 1, identico al subemendamento Mancini 0. 14. 18. 2, accettati dal Governo, mentre il relatore si è rimesso al Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 14. 18 del relatore come modificato, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Avverto che questo emendamento dovrà essere inviato alla Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere.

Sono pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti all'articolo 14.

Passiamo agli articoli aggiuntivi 14. 05 e 14. 04 del relatore.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole su entrambi gli articoli aggiuntivi.

ALFONSO GIANNI. Nel dichiarare il nostro voto contrario ribadisco che ci troviamo di fronte all'introduzione surrettizia del « salario d'ingresso », unita al discorso dell'estensione della retribuzione degli apprendisti ad altri contratti. Ritengo che questo modo di operare sia in contrasto con il primo comma dell'articolo 36 della Costituzione, che stabilisce la proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro, nonché l'obbligo per chi la eroga di garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Queste sono le ragioni della nostra opposizione.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Voglio ricordare, come avevo fatto precedentemente, che questo articolo aggiuntivo si collega a quello che abbiamo approvato precedentemente; questa materia ha impegnato per molto tempo non solo le forze politiche, ma soprattutto quelle sociali, per stabilire quale potesse essere – anche attraverso l'aspetto retributivo – uno spazio reale di nuova occupazione. Non si tratta, quindi, di una misura riduttiva in termini di risanamento delle nostre strutture economiche: si tratta invece di creare questi nuovi spazi occupazionali. Questa considerazione è talmente vera che, in base ad accordi assunti fra le parti sociali, dopo anni di confronto su questo aspetto estremamente delicato, cioè quello del differenziale retributivo, molti contratti di lavoro hanno recepito questa norma. Da questo punto di vista, la norma non fa altro che seguire una serie di accordi che le parti sociali hanno da tempo concluso. Auspichiamo che questa norma possa avere lo stesso successo – come è avvenuto per il « lodo Scotti » – dei contratti a finalità formativa.

VINCENZO MANCINI. Se il mio gruppo è stato rappresentato dal collega Bonalumi, mi dissocio, dicendo che l'argomento non deve essere affrontato in sede di votazione; questa Commissione ha deciso che la parte riguardante tutta la materia già disciplinata dal decreto-legge n. 726 del 1984 deve essere esaminata

in seguito. Infatti, la materia relativa alla retribuzione per i lavoratori assunti con contratto di formazione è stata disciplinata in questo decreto-legge.

Ritengo quindi utile che questa materia sia accantonata per essere esaminata quando parleremo delle norme finali del provvedimento in esame.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si dichiara favorevole per l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 14. 05 e del connesso articolo aggiuntivo 14. 04, perché la materia in essi contenuta, anche se non è esplicitamente collegata con il disposto della legge n. 863 del 1984 (che ha convertito in legge il decreto-legge n. 726 dello stesso anno), indubbiamente andrebbe ad incidere nel campo disciplinato da quella legge stessa. Il contratto di lavoro-formazione, infatti, prevede un inquadramento iniziale, in base alla qualifica conseguita dopo il corso di formazione. Nell'articolo aggiuntivo presentato dal relatore vi è una parte dalla quale si potrebbe intendere che la riduzione del salario vale per la qualifica conseguita ovvero, una volta terminato il corso di formazione, per la qualifica di inquadramento.

Si realizzerebbe in questo modo una fattispecie singolare: il lavoratore assunto con contratto di lavoro-formazione, in una qualifica retribuita interamente, avrebbe in seguito una decurtazione del salario, qualora il rapporto di lavoro venga modificato in rapporto a tempo indeterminato. Mi rendo conto della logica di quanto è stato proposto, per cui non chiedo di ritirare gli articoli aggiuntivi, ma piuttosto che essi vengano accantonati.

MARTE FERRARI. Indubbiamente vi è bisogno di ulteriore attenzione e di maggiore riflessione, ma questo non vuol dire che la materia debba essere accantonata!

PRESIDENTE. Propongo alla Commissione di accantonare l'articolo aggiuntivo 14. 05 ed il connesso articolo aggiuntivo 14. 04. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO